



Ufficio stampa

# Rassegna stampa

22 settembre 2009

Responsabile :

Claudio Rao (tel. 06/32.21.805 – e-mail:[claudio.rao@oua.it](mailto:claudio.rao@oua.it))

## SOMMARIO

- Pag 3 PROFESSIONISTI: Le richieste degli avvocati per un fisco più leggero di Maurizio de Tilla – Presidente Organismo Unitario Avvocatura (libero)
- Pag 4 RIFORMA FORENSE: Antitrust contro avvocati sulle maxi-esclusive (il sole 24 ore)
- Pag 5 RIFORMA FORENSE: Critiche dal Garante (il sole 24 ore)
- Pag 6 RIFORMA FORENSE: Un'alleanza sulle tariffe minime (italia oggi)
- Pag 8 RIFORMA FORENSE: Antitrust e avvocati: «Riforma da rivedere, c'è poca concorrenza» (il corriere della sera)
- Pag 9 RIFORMA FORENSE: Riforma forense, monito dell'Agcm: concorrenza a rischio su tariffe, esclusive e accesso alla professione (diritto e giustizia)
- Pag 10 RIFORMA FORENSE: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Segnalazione al Parlamento e al Governo sulla riforma della professione forense (diritto e giustizia)
- Pag 15 PROFESSIONI: Professioni - Luci puntate sul territorio (italia oggi)
- Pag 16 ANTIRICICLAGGIO: L'antiriciclaggio anticipa i tempi di Ranieri Razzante (il sole 24 ore)

## LIBERO

L'appello

### **Le richieste degli avvocati per un fisco più leggero**

di Maurizio de Tilla - Presidente Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana

I professionisti sono strozzati dalla crisi economica, il governo non può far finta di nulla. Già nella manovra d'estate il problema delle libere professioni è stato gravemente sotto- valutato, speriamo che oggi, alla vigilia dell'approvazione della Finanziaria ci si renda conto che siamo di fronte a una emergenza. Al governo non chiediamo regali ma provvedimenti concreti, non finanziamenti a fondo perduto ma interventi funzionali al rilancio dell'economia: abbiamo già chiesto la sospensione degli studi di settore e la detassazione degli utili reinvestiti. Trattandosi di professionisti, l'investimento deve poter riguardare anche gli acquisti di macchinari e di apparecchiatura per gli uffici. Dedurre dalla tasse i canoni di locazione: non si capisce perché solo i professionisti non possano farlo. Siamo anche costretti ad accodarci alle critiche nei confronti del sistema bancario che, nonostante le molte risorse messe a disposizione, continua a rendere particolarmente complicato l'accesso al credito per gli avvocati più giovani. E se il governo avesse lo stesso coraggio che ha mostrato in altri casi, potrebbe ridurre o addirittura sospendere le imposte fiscali alle casse di previdenza in modo da liberare risorse da destinare al pacchetto di misure anticrisi per i professionisti e in particolar modo per i giovani. Infine, vogliamo far sapere, non al governo che lo sa bene e da tempo, ma a tutti i cittadini, che da oltre un anno gli avvocati difendono gratuitamente le fasce più deboli della popolazione. Infatti, i pagamenti per la difesa d'ufficio e per il patrocinio a spese dello Stato, sono fermi al giugno del 2008. Così si scarica la crisi sui più deboli, perché di questo passo la difesa gratuita la faranno solo avvocati inesperti o scadenti, ciò è indegno di un paese civile. Sulla questione fisco, peraltro, l'Organismo unitario dell'avvocatura ha esaminato nel dettaglio la cosiddetta "Tremonti-ter" e ne è uscito un quadro preoccupante. Non solo non si possono detrarre gli utili reinvestiti nè, tra le categorie di strumenti specifici acquistabili per i quali sono previste agevolazioni, compaiono quelli tipici delle attività professionali, ma c'è anche la grande incognita degli immobili acquistati. Quest'anno, infatti, scade il triennio in base al quale per gli immobili acquistati, anche mediante contratti di locazione finanziaria, risultano deducibili gli ammortamenti o i canoni di leasing. Tale possibilità era prevista nella Finanziaria 2007. Pertanto, in base all'attuale disciplina per gli immobili che verranno acquistati dal 1° gennaio 2010, così come per i contratti di locazione finanziaria, non risulteranno più deducibili gli ammortamenti e i canoni. Quindi, sarebbe quanto mai auspicabile un intervento normativo per confermare la misura introdotta nel 2007 e, magari, renderla strutturale così da garantire un minimo di certezza. Questi sono gli interventi più urgenti che avrebbero conseguenze positive anche nell'immediato. Sarebbero opportune, però, anche misure con un orizzonte temporale più lungo. Oltre alla riforma della legge professionale forense, vecchia di mezzo secolo, vorremmo che la cosiddetta liberalizzazione introdotta dalla "legge Bersani" (a proposito, non è ancora stata abolita la norma bluff sui minimi tariffari) non fosse a senso unico. Se proprio dev'esserci la concorrenza, vorremmo poterla fare oltre che subirla.

## IL SOLE 24 ORE

Albi & mercato. Segnalazione sul progetto di riforma

### **Antitrust contro avvocati sulle maxi-esclusive**

L'Antitrust bocchia i punti più importanti della riforma della professione di avvocato approvata dal Comitato ristretto della commissione Giustizia del Senato, lo scorso 14 luglio. «Destano preoccupazione» le novità su estensione delle esclusive, accesso alla professione, tariffe, incompatibilità, pubblicità, potere regolamentare in capo al Consiglio nazionale forense. Cauti il primo commento di Maria Elisabetta Casellati, sottosegretario alla Giustizia con delega alle professioni che segue i lavori di Palazzo Madama. «Adesso si aprirà un confronto con la commissione per arrivare a un approccio condiviso. Sulle tariffe minime la riforma afferma la libertà di contrattazione tra legale e l'inderogabilità dei minimi: dobbiamo trovare un sistema di mediazione tra questi due punti. Sull'allargamento delle competenze dei legali credo che la norma vada scritta in modo più semplice ma non penso si siano travalicate le competenze di altri professionisti». L'allargamento delle esclusive dell'avvocato è la prima e più dettagliata obiezione della segnalazione di sei pagine dell'Antitrust. Sotto accusa «assistenza, rappresentanza e difesa nelle procedure arbitrali, procedimenti di fronte alle autorità amministrative indipendenti, procedimenti di conciliazione e mediazione». Attribuire ai legali queste esclusive, dice il garante, vuoi dire limitare la concorrenza, alzare i costi per i clienti e andare contro ordinamento comunitario e sentenza 345/1995 della Corte Costituzionale secondo cui «l'attribuzione di esclusive deve rispondere alle esigenze della società nel suo complesso e non dei singoli ordini». Bocciati i test di ingresso per iscriversi all'albo dei praticanti, che avrebbero diritto a un compenso, e tutte le «limitazioni» al praticante abilitato. Il garante suggerisce di correggere la riforma nel senso di «ridurre la durata del tirocinio e introdurre misure che riducano i costi per chi è obbligato a svolgerlo» con l'aiuto di «sussidi, premi o borse di studio». Auspica che si valorizzino i tirocini alternativi a quelli classici e si considerino i corsi di indirizzo professionale, «sostitutivi del tirocinio e non aggiuntivi». Sulla tariffe minime abolite dal Dl Bersani (223/2006) indietro non si torna perché, afferma il garante, sarebbe «una grave restrizione della concorrenza». Capitolo pubblicità, sdoganata dal Dl Bersani. La riforma dice che è «consentito dare informazioni sul modo di esercizio della professione». Il garante obietta: «l'uso della locuzione informazione in luogo di pubblicità risulta fuorviante e limitativo». Non passa l'esame neanche la norma sul titolo di specialista conseguibile dagli avvocati con quattro annidi anzianità che frequentano corsi di alta formazione della durata di due anni. Quello che non va, dice l'authority, è che a decidere sui titoli sia il Consiglio nazionale forense: ciò «desta perplessità di natura concorrenziale». Al garante non piacciono neanche le troppe incompatibilità e il divieto di svolgere qualsiasi attività di lavoro autonomo o dipendente. Il mondo forense difende la riforma. «In questa fase di grave crisi economica, che mette in forse tanti posti di lavoro - dice il Cnf - è quanto mai necessario che la riforma della professione garantisca indipendenza, correttezza e una adeguata preparazione degli avvocati». Il Cnf ricorda la direttiva servizi (23/2006/CEE, in corso di attuazione) che richiama come criteri generali per la disciplina dei servizi «indipendenza, dignità e integrità della professione nonché il segreto professionale». Il divieto di pubblicità è invece funzionale «all'interesse generale che l'informazione data dall'avvocato risponda a criteri di correttezza e verità». **Maurizio de Tilla, presidente dell'organizzazione unitaria dell'avvocatura osserva «Gli avvocati in Italia sono 230 mila: un numero altissimo. Occorrono regole d'accesso più stringenti, adesso sono ultraliberalizzate. La tariffa minima serve a garantire il massimo della prestazione».** Ester Perifano, segretario generale Anf: «Alcune valutazioni dell'Antitrust vanno nella direzione giusta, altre sono completamente fuori strada. Una cosa sola è certa: la legge di riforma della professione forense in discussione al Senato è tutt'altro che cosa fatta». *Angela Manganaro*

## IL SOLE 24 ORE

### Critiche dal Garante

**No a nuove esclusive.** «Non comportano effettivo accrescimento del[la tutela degli assistiti]»

**Meno vincoli all'accesso.** Bocciate le nuove misure sull'accesso alla professione. Per l'Antitrust bisogna escludere oneri ingiustificati a carico dei praticanti, prevedendo il tirocinio già durante il corso universitario e istituendo lauree abilitanti

**Tariffe e pubblicità.** No al ritorno di minimi inderogabili e vincolanti: «non garantiscono la qualità della prestazione mentre restringono la concorrenza». No a divieti di pubblicità comparativa

**Ridurre le incompatibilità.** Le incompatibilità possono diventare strumento per limitare il numero di soggetti che fare l'avvocato. Il rischio è un più elevato costo delle prestazioni

## ITALIA OGGI

### Le reazioni della maggioranza, del Cnf e dell'Oua. L'Anf: riaprire il dialogo sulla riforma **Un'alleanza sulle tariffe minime**

Politici e avvocati: misura a favore della qualità professionale

Le tariffe minime inderogabili tutelano sia i professionisti sia i cittadini. Questa la replica della maggioranza parlamentare alla segnalazione inviata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato sulla riforma dell'avvocatura. «Non sorprende la dura posizione dell'Antitrust sul progetto di riforma della professione di avvocato», afferma Nino Lo Presti, componente della Commissione giustizia della camera e responsabile delle professioni del Pdl, «d'altronde non è la prima volta che l'autorità si scaglia contro l'autonomia e il prestigio delle professioni italiane. Tuttavia non sempre le rigide posizioni dell'Antitrust sono condivise dalla Corte di giustizia europea che in molti casi, da ultimo la nota sentenza sulle competenze dei farmacisti, ha dato torto alle tesi dell'Autorità». «Il parlamento comunque», continua Lo Presti, «potrà valutare alcune questioni sollevate dall'Antitrust. Di certo non potrà consentire che trovi ingresso nel nostro ordinamento la confusione tra impresa e professione. Così come non si lascerà condizionare da apodittiche valutazioni sulla violazione delle regole di mercato per colpa di un possibile ritorno ai minimi tariffari che sono garanzia della qualità della prestazione e dunque tutelano innanzitutto il cittadino». «E sempre a proposito delle tariffe», conclude il parlamentare della maggioranza, «proprio per gli avvocati va evidenziato con forza che l'eliminazione dei minimi ha solo prodotto autentiche vessazioni nei confronti dei professionisti italiani da parte di banche e assicurazioni, che in molti casi hanno mortificato la dignità degli avvocati». Dura anche la replica del Consiglio nazionale forense e del suo presidente, Guido Alpa. «Le tariffe minime, la riserva, il divieto di pubblicità comparativa e le incompatibilità militano a favore della qualità della prestazione professionale». Secondo il Cnf il testo di riforma dell'avvocatura, soprattutto in questa fase di crisi economica, deve garantire «l'indipendenza, la correttezza e una adeguata preparazione degli avvocati». «La qualità della prestazione forense», recita la nota diffusa dal Consiglio nazionale, «è a garanzia dei cittadini e del corretto funzionamento del sistema giustizia. La nuova iniziativa dell'Antitrust non fa che ribadire le posizioni storiche dell'Autorità, riguardo alle quali il Cnf ha sempre espresso la sua distanza anche rifacendosi ai precedenti giurisprudenziali della Corte di giustizia delle Comunità europee, che ha più volte ritenuto legittimo il sistema delle tariffe forensi». Quanto al divieto di pubblicità comparativa ed elogiativa, il Cnf ribadisce all'Autorità che sono «funzionali all'interesse generale che l'informazione data dall'avvocato risponda a criteri di correttezza e verità». «Questa limitazione», spiega il Cnf, «è volta a evitare che gli iscritti all'albo possano compiere azioni di promozione o propaganda capaci di compromettere la fiducia dei soggetti che a loro si rivolgono e di pregiudicare la dignità della professione». Il Cnf ritiene inoltre che «una prestazione qualitativamente affidabile richieda che un'attività attualmente svolta senza controlli, come la consulenza legale, sia riservata a chi può assicurare una adeguata identificazione dei diritti, una adeguata predisposizione dei rimedi per difenderli, una adeguata tutela stragiudiziale, oltre che giudiziale». «Queste garanzie», afferma il Consiglio nazionale, «sono rafforzate dalle tariffe minime e massime: minime, per non dequalificare la professione, e non obbligare gli avvocati ad accettare condizioni umilianti e non remunerative imposte dagli operatori economici contrattualmente più forti; massime, perché gli stessi avvocati non siano costretti a riversare le perdite sopportate per le imposizioni vessatorie degli operatori forti sui compensi liberamente

negoziati con parti contrattualmente più deboli». **Forte critica, nei confronti del Garante, anche da parte dell'Organismo unitario dell'avvocatura.** «L'Antitrust dimostra di non tenere conto degli orientamenti dell'Europa», ha detto il presidente Maurizio de Tilla, «che ha definito l'avvocatura una professione di rilevanza pubblica che difende i diritti dei cittadini. Il Garante compie un grave errore, perché gli avvocati hanno una funzione essenziale di difesa e non possono essere equiparati a delle imprese. Di conseguenza, non possono rientrare nelle regole della concorrenza». «La riforma», ha continuato de Tilla, «dev'essere varata così com'è». **Di tutt'altro avviso l'Associazione nazionale forense, che auspica la riapertura di un dibattito sulla riforma forense tra gli avvocati.** «Alcune valutazioni dell'Antitrust», ha spiegato il segretario generale Ester Perifano, «vanno nella direzione giusta, altre sono completamente fuori strada. Una cosa sola è certa: la legge di riforma della professione forense in discussione al Senato è tutt'altro che cosa fatta. Sarebbe bene riaprire una discussione vera tra gli avvocati». *Gabriele Ventura*

## IL CORRIERE DELLA SERA

AUTHORITY NEL MIRINO I COSTI E LE REGOLE PER I PRATICANTI

### **Antitrust e avvocati: «Riforma da rivedere, c'è poca concorrenza»**

Ma i professionisti: vantaggi solo per banche e assicurazioni

**ROMA** — L'Antitrust bocchia il disegno di legge che riforma la professione di avvocato, già esaminato dal comitato ristretto del Senato, proprio alla vigilia dell'avvio dell'esame dei 270 emendamenti. Un segnale chiaro inviato dal Garante, Antonio Catricalà, affinché vengano corrette alcune disposizioni che «determinano gravi restrizioni al funzionamento dei mercati e impongono oneri non giustificati a cittadini e imprese», disposizioni che stravolgono le liberalizzazioni dell'ex ministro Bersani.

**Tra le norme criticate**, perché aumenterebbe i costi al cliente, quella che estende ampiamente le attività che gli avvocati possono svolgere in modo esclusivo. Durissima la requisitoria contro gli articoli che restringono l'accesso alla professione, inserendo un test d'ingresso per i praticanti e uno per l'esame di abilitazione. Bocciate le disposizioni che farebbero lavorare gratis i praticanti, negando loro l'instaurazione di un rapporto di lavoro. L'Antitrust ribadisce che non sono giustificate tariffe minime inderogabili perché ledono la concorrenza. Così come non può essere cancellata la norma sulla pubblicità comparativa e quella che amplia le attività incompatibili con l'esercizio della professione. Catricalà auspica la revisione della parte del provvedimento che attribuisce al Consiglio nazionale forense (Cnf), «espressione di interessi di categoria», un ampio potere regolatorio e la gestione dei titoli specialistici. Sarebbe quest'ultimo uno dei punti che il governo condividerebbe e che avrebbe spinto il ministro della Giustizia, Angelino Alfano, a rinviare a settembre il termine per la presentazione degli emendamenti.

**Severa la replica del Cnf secondo cui il Garante** «non fa che ribadire le posizioni storiche dell'Autorità, riguardo alle quali il Consiglio nazionale forense ha sempre espresso la sua distanza anche rifacendosi sia ai precedenti giurisprudenziali della Corte di giustizia europea, sia alle più recenti iniziative legislative comunitarie». Anche l'Unione delle camere penali è critica: «L'accesso alla professione va regolato - esorta il vicepresidente Renato Borzone - in Italia ci sono 200 mila avvocati. E siamo in un periodo di crisi». Un tema, quello dei rischi corsi dai professionisti, trattato da un'inchiesta del Corriere Economia. Secondo Ester Perifano, segretario del sindacato Anf, «la liberalizzazione va corretta perché l'abolizione dei minimi ha giovato solo a banche e assicurazioni». Accoglie «favorevolmente» la pronuncia dell'Antitrust, Massimo Autieri dell'Ugai, Unione giovani avvocati, preoccupato per i vincoli posti all'ingresso nella professione. *Antonella Baccaro*



## DIRITTO E GIUSTIZIA

### **Riforma forense, monito dell'Agcm: concorrenza a rischio su tariffe, esclusive e accesso alla professione**

La riforma della professione forense delineata dal testo adottato dal Comitato ristretto della Commissione Giustizia del Senato contiene disposizioni che determinano gravi restrizioni al funzionamento dei mercati e impongono oneri non giustificati a cittadini e imprese. Lo scrive l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in una segnalazione inviata a Governo e Parlamento. Per l'Antitrust, in particolare, destano preoccupazione le disposizioni che prevedono l'estensione dell'ambito delle esclusive, le nuove modalità di accesso alla professione, la disciplina delle tariffe, delle incompatibilità e della pubblicità.

**No all'estensione dell'ambito di esclusiva.** Il testo in discussione al Senato estende in modo significativo l'ambito delle attività riservate agli avvocati. Secondo l'Antitrust l'ampliamento di tali esclusive non comporta un effettivo accrescimento della tutela degli assistiti, ma determina una restrizione della concorrenza tra professionisti e incide significativamente sui costi delle procedure amministrative, conciliative e stragiudiziali, con ripercussioni negative sui cittadini e sulle imprese.

**Meno vincoli all'accesso alla professione.** Il disegno di legge prevede nuove misure relative all'accesso alla professione che irrigidiscono la scelta di chi vorrebbe intraprendere la carriera forense, prevedendo ostacoli e limitazioni per lo svolgimento del tirocinio, senza che venga previsto alcun tipo di remunerazione o compenso per i praticanti. Per l'Antitrust è invece necessario escludere qualsiasi onere ingiustificato a carico dei praticanti, prevedendo invece lo svolgimento del tirocinio già durante il corso universitario e istituendo lauree abilitanti. In ogni caso, sarebbe opportuno ridurre la durata del praticantato e introdurre misure che, diversamente da quanto previsto nel progetto in esame, riducano i costi per chi è obbligato a svolgerlo: per questo occorre anche prevedere premi o borse di studio che garantiscano a tutti la possibilità di accedere alla pratica professionale e valorizzare il tirocinio svolto presso gli uffici legali di imprese o presso autorità indipendenti, agenzie pubbliche o altre istituzioni.

**Inderogabilità solo per le tariffe massime.** Il testo in discussione prevede che gli onorari minimi sono inderogabili e vincolanti. Per l'Antitrust le tariffe fisse e minime non garantiscono la qualità della prestazione mentre restringono la concorrenza. A protezione del cliente e, in particolar modo, delle persone fisiche e delle piccole imprese, potrebbe trovare invece giustificazione il mantenimento soltanto delle tariffe massime, con riferimento a prestazioni con carattere seriale e di contenuto non particolarmente complesso. L'Autorità ribadisce che il concetto di decoro, utilizzato quale parametro per determinare il compenso, non deve prestarsi ad un uso fuorviante da parte degli ordini.

**No al divieto di pubblicità comparativa.** Il progetto di riforma prevede una disciplina generale della pubblicità degli avvocati che rischia di essere limitativa soprattutto laddove vieta la pubblicità comparativa.

**Ridurre le incompatibilità.** Il testo amplia le incompatibilità degli avvocati, vietando lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro autonomo o dipendente esercitata continuativamente o professionalmente, con alcune deroghe ed eccezioni. Per l'Antitrust occorre al contrario ridurre al massimo le incompatibilità per evitare che queste diventino uno strumento per limitare il numero di soggetti che possono svolgere l'attività forense, aumentando anche il costo delle prestazioni. Eventuali situazioni di conflitto di interesse che potrebbero crearsi nello svolgimento di diverse attività professionali potrebbero essere evitate attraverso l'applicazione di regole di correttezza professionale con l'obbligo di astensione dallo svolgimento dell'attività in conflitto.

## DIRITTO E GIUSTIZIA

### *Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*

#### *Segnalazione al Parlamento e al Governo sulla riforma della professione forense*

L'Autorità intende formulare, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 287/90, alcune osservazioni in merito alle restrizioni alla concorrenza presenti nella proposta di riforma della professione forense del luglio 2009, contenuta nel testo adottato dal Comitato ristretto, costituito presso la Commissione Giustizia del Senato, il 14 luglio 2009 (AS 601). Il testo della proposta citata, recante "*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*", è volto a disciplinare la professione forense, gli albi, gli organi e le funzioni degli ordini forensi, il tirocinio professionale, il procedimento disciplinare e recepisce, pressoché interamente, le disposizioni previste nel DDL Mugnai, nel quale, a sua volta, era stata trasposta la proposta del Consiglio Nazionale Forense (di seguito CNF). L'Autorità, in coerenza con quanto più volte affermato e alla luce delle conclusioni della propria Indagine conoscitiva sugli ordini professionali (IC 34, pubblicata in Bollettino n. 9/2009), osserva che il testo, approvato il 14 luglio 2009 dal Comitato ristretto, contiene disposizioni che determinano gravi restrizioni al funzionamento dei mercati e impongono oneri a cittadini e imprese non giustificati dal perseguimento di interessi di rilevanza generale. In particolare destano preoccupazione le disposizioni che prevedono l'estensione dell'ambito delle esclusive, le nuove modalità di accesso alla professione, la disciplina delle tariffe, delle incompatibilità e della pubblicità, nonché, infine, l'attribuzione di una potestà regolamentare in capo al CNF.

#### **Le nuove attività riservate**

La proposta in esame amplia significativamente il novero delle attività riservate agli avvocati, costituito allo stato dalle attività necessarie ad assicurare il diritto costituzionale alla difesa giudiziale del cittadino, ossia la difesa, l'assistenza e la rappresentanza in giudizio.

Il testo in esame, in aggiunta alle attività già oggi riservate, prevede di estendere l'esclusiva alle seguenti attività: l'assistenza, la rappresentanza e la difesa "nelle procedure arbitrali, nei procedimenti di fronte alle autorità amministrative indipendenti, e ad ogni altra amministrazione pubblica e nei procedimenti di conciliazione e mediazione" (articolo 2, comma 5, DDL n. 601); l'assistenza, la rappresentanza e la difesa, salve le specifiche competenze di altri professionisti, in procedimenti di natura amministrativa, tributaria e disciplinare (articolo 2, comma 6, DDL n. 601); l'attività, svolta professionalmente "di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale in ogni campo del diritto", fatte salve specifiche competenze di altri professionisti espressamente individuati (articolo 2, comma 7, DDL n. 601).

L'attribuzione di ambiti di esclusiva in capo a determinati soggetti costituisce una restrizione grave della concorrenza, in quanto riserva solo a questi ultimi la possibilità di operare nei relativi mercati, offrendo loro una protezione legale dalla concorrenza di altri soggetti che potrebbero offrire gli stessi servizi. L'esclusiva, dunque, pone un limite alle libertà economiche degli operatori e contestualmente restringe le possibilità di scelta degli utenti del servizio che sono costretti a rivolgersi solo ai soggetti individuati dalla legge.

La restrizione comporta, da un lato, l'attenuarsi degli stimoli al miglioramento delle prestazioni offerte e, dall'altro, aggrava i costi in capo agli utenti dei servizi che si trovano esposti al potere economico della categoria titolare della riserva.

L'ordinamento comunitario pone esplicitamente come regola la libertà di concorrenza e come eccezione l'attribuzione legale di esclusive, che comunque devono essere giustificate dal perseguimento di interessi generali. La severa giurisprudenza della Corte di giustizia presidia l'osservanza di questi principi, applicando un penetrante controllo delle legislazioni degli Stati membri, secondo il criterio della proporzionalità.

Nel nostro ordinamento, in senso analogo, la Corte costituzionale [*Sentenza 12 luglio 1995, n. 345.*] ha chiarito che l'attribuzione di esclusive deve rispondere alle esigenze della società nel suo complesso e non dei singoli ordini.

A convergenti conclusioni giunge anche l'analisi economica, per la quale l'attribuzione di riserve di attività ostacola la capacità del mercato di allocare le risorse in modo efficiente.

Alla luce di tali principi devono, dunque, essere valutate le proposte di estensione delle riserve di attività sopra richiamate.

Si osserva che, se per le attività tipiche e peculiari della professione forense, ossia la rappresentanza, l'assistenza e la difesa in giudizio, può apparire legittima l'imposizione di un'esclusiva, per tutte le altre attività, che il disegno di legge in questione intende escludere dal regime di libertà di accesso, la giustificazione manca del tutto.

L'iscrizione all'albo degli avvocati non è certo in grado di garantire, di per sé, la reale ed effettiva conoscenza di tutte le nozioni rilevanti in tutti quegli ambiti nei quali si vorrebbe imporre l'esclusiva.

La miglior riprova di ciò sta nell'osservazione della realtà che vede presente un gran numero di professionisti in grado di fornire il servizio richiesto dal mercato, secondo *standard* che il mercato stesso valuta come accettabili, senza essere necessariamente iscritti all'albo: si pensi ai servizi di consulenza legale che, nei Paesi a capitalismo avanzato, sono erogati, con risultati che il mercato stesso valuta in termini positivi, anche da soggetti che raccolgono al loro interno un novero ampio di competenze diverse ma strettamente connesse per la fornitura dei servizi richiesti.

Dunque, l'ipotizzata estensione degli ambiti di riserva non risulta giustificata con riferimento all'obiettivo dichiarato di garantire la più adeguata ed elevata tutela degli assistiti.

Sotto altro profilo, si osserva che, nel riservare solo all'avvocato l'assistenza e la difesa anche in tutti i procedimenti di natura amministrativa, la disciplina determinerebbe un aggravio rilevante nella gestione delle procedure stesse, ponendosi peraltro in aperto contrasto con le politiche di snellimento e semplificazione procedurale.

La necessaria presenza di un avvocato nella veste del difensore anche nelle procedure extragiudiziali e conciliative rischia di pregiudicare del tutto il concreto funzionamento delle stesse e perciò di vanificare gli effetti deflattivi sul contenzioso ordinario dei recenti interventi legislativi di riforma del processo civile.

In conclusione, il legislatore dovrà valutare molto attentamente le conseguenze negative dell'eventuale approvazione di una simile disciplina: l'estensione degli ambiti di esclusiva non comporta un effettivo accrescimento della tutela degli assistiti, ma determina una restrizione della concorrenza tra professionisti attivi nel settore legale.

A fronte di ciò, l'ampliamento delle esclusive a favore degli avvocati incide significativamente sui costi delle procedure amministrative, conciliative e stragiudiziali, con ripercussioni negative sui cittadini e sulle imprese.

### **L'accesso alla professione**

Le nuove misure relative all'accesso alla professione, previste nel disegno di legge in esame, irrigidiscono la scelta di chi vorrebbe intraprendere la carriera forense, prevedendo nuovi ostacoli e limitazioni per lo svolgimento del tirocinio e limitando in tal modo la flessibilità dell'aspirante avvocato che, in una fase del tutto prodromica e densa di incertezze rispetto al momento dell'effettivo inizio dell'attività con il conseguimento del titolo, è indotto a scegliere, in via esclusiva, la professione forense (artt. 40 - 42 del DDL).

In primo luogo si osserva che l'iscrizione al registro dei praticanti, per la quale oggi è richiesto soltanto il possesso della laurea magistrale in giurisprudenza, secondo quanto previsto nel DDL in esame, viene subordinato al superamento di un test di ingresso.

La fallacia di tali tecniche di selezione si è già manifestata in altri processi selettivi per l'accesso a carriere giuridiche e ciò rende, pertanto, simili strumenti ostacoli ingiustificati. Discorso analogo vale per la prova di preselezione prevista come condizione per l'accesso all'esame di abilitazione in aggiunta alla compiuta pratica.

Numerose sono le nuove limitazioni relative all'attività del praticante. Così, ad esempio, si richiede che la pratica venga svolta presso lo studio di un avvocato con almeno 5 anni di anzianità. Ogni avvocato non si potrà avvalere di più di due praticanti. Si introduce l'incompatibilità dell'attività di tirocinio con qualsiasi rapporto di impiego pubblico o privato, con l'esercizio dell'attività di impresa e con lo svolgimento anche di tirocini.

Viene limitato l'ambito di attività professionale proprio del tirocinante, prevedendosi che lo stesso, decorso un anno dall'iscrizione nel registro dei praticanti, possa esercitare attività professionale, iscrivendosi all'albo dei praticanti abilitati al patrocinio, ma soltanto in sostituzione dell'avvocato presso cui svolge la pratica e per i procedimenti civili e penali di minore entità.

Si tratta, come appare evidente, di innovazioni significativamente peggiorative dello *status* del praticante abilitato, che riducono fortemente i margini di autonomia e di libertà economica di quest'ultimo nelle more del conseguimento del titolo di avvocato.

Infine, non risponde ai requisiti di necessità e proporzionalità la disposizione che limita la validità del certificato di compiuta pratica alle sole tre sessioni di abilitazione successive. In caso di mancato superamento dell'esame di abilitazione nel corso delle tre sessioni successive, il praticante è costretto a ripetere il periodo di tirocinio.

A tale complesso normativo si aggiunga che, malgrado fosse stato previsto in uno dei testi originariamente in discussione presso la Commissione, nell'attuale DDL non si prevede alcun tipo di remunerazione o compenso del praticante, disponendosi peraltro che lo svolgimento della pratica non comporta l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato.

Tale complessiva disciplina, dal punto di vista concorrenziale, appare idonea ad avvantaggiare le posizioni economiche degli avvocati abilitati che possono avvalersi dell'attività dei tirocinanti eventualmente a titolo gratuito e risulta persino peggiorativa rispetto a quanto attualmente previsto nel Codice deontologico degli avvocati, laddove, all'articolo 26, comma 1, è sancito che, dopo un periodo iniziale, *“l'avvocato deve fornire al praticante [...] un compenso*

*proporzionato all'apporto professionale ricevuto*". Non contemplare nella proposta di riforma una disposizione di analogia portata aggrava la posizione del tirocinante, consolidando la prassi che vede spesso il praticante costretto ad offrire i propri servizi in cambio della semplice possibilità di svolgere la pratica forense.

In merito alla regolamentazione del tirocinio, l'Autorità ribadisce il proprio orientamento volto ad escludere la previsione di oneri ingiustificati a carico del praticante. In tal senso, si è proposto, ad esempio, di prevedere lo svolgimento del tirocinio eventualmente già durante il corso universitario, istituendo a tal fine lauree abilitanti. In ogni caso, sarebbe opportuno ridurre la durata del tirocinio e introdurre misure che, diversamente da quanto previsto nel progetto in esame, riducano i costi per chi è obbligato a svolgerlo, in quanto il tirocinio posticipa il momento di entrata nel mondo del lavoro, prevedendo altresì forme di sussidio, premi o borse di studio al fine di garantire a tutti la possibilità di accedere alla pratica professionale.

L'Autorità rileva che dovrebbe essere valorizzato il tirocinio svolto in forme alternative rispetto a quello effettuato presso gli studi legali privati ovvero presso l'Avvocatura dello Stato, tenendo in considerazione anche, ad esempio, l'attività svolta presso gli uffici legali di imprese ovvero di autorità indipendenti, agenzie pubbliche o altre istituzioni in cui viene svolta attività legale.

Infine, i corsi di indirizzo professionale, previsti come obbligatori dalla proposta, dovrebbero semmai essere sostitutivi del tirocinio e non aggiuntivi.

## **Tariffe**

In tema di tariffe, il DDL in esame riprende il DDL Mugnai e la proposta del CNF. Sul punto la disciplina proposta appare inadeguata: l'articolo 12 del DDL in esame afferma, al primo comma, il principio della libera determinazione del compenso prevedendo che il compenso professionale è stabilito tra cliente e avvocato in base alla natura, al valore, alla complessità della controversia e al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, nel rispetto del principio di libertà negoziale. Tuttavia, il comma 5 del medesimo articolo prevede testualmente che "*gli onorari minimi sono inderogabili e vincolanti*".

Inoltre, il medesimo articolo, al comma 1, stabilisce che i compensi debbano essere adeguati al decoro della professione.

La previsione descritta non appare condivisibile in quanto volta a introdurre una rigidità nel comportamento economico delle parti già superata con il D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito nella legge 6 agosto 2006, n. 248; rigidità che non risulta giustificata dal perseguimento di interessi generali, essendo piuttosto finalizzata a proteggere gli avvocati dalla concorrenza di prezzo.

Le tariffe fisse e minime, come più volte evidenziato a livello nazionale e comunitario, non garantiscono la qualità della prestazione, ma anzi possono disincentivare l'erogazione di una prestazione adeguata: la sicurezza offerta dalla protezione di una tariffa fissa o minima certamente non invoglia il professionista a tenere comportamenti virtuosi. Secondo i consolidati principi *antitrust*, le tariffe professionali fisse e minime costituiscono una grave restrizione della concorrenza, in quanto impediscono agli iscritti all'albo di adottare comportamenti economici indipendenti e, quindi, di utilizzare il più importante strumento concorrenziale, ossia il prezzo della prestazione.

A protezione del cliente e, in particolar modo, delle persone fisiche e delle piccole imprese, potrebbe trovare giustificazione il mantenimento soltanto delle tariffe massime, con riferimento a prestazioni aventi carattere seriale e di contenuto non particolarmente complesso.

Infine, occorre osservare che l'affermazione del decoro quale parametro per determinare il compenso non deve essere suscettibile di prestarsi ad un uso fuorviante da parte degli ordini e divenire un criterio di controllo sui compensi.

L'Autorità osserva che il decoro è un concetto di valore etico che può essere utilizzato quale principio generale dell'attività professionale, ma non come parametro economico di determinazione del compenso, in quanto il rispetto del decoro potrebbe facilmente reintrodurre l'inderogabilità dei minimi tariffari: il compenso decoroso sarebbe, in conclusione, quello che rispetta la tariffa minima. La criticità della norma è aggravata dagli elevati margini di indeterminazione che tipicamente accompagnano l'utilizzo di clausole generali, la cui concreta definizione sarebbe riservata, in via principale e pressoché esclusiva, agli organi dell'ordine professionale.

L'Autorità ricorda che l'articolo 2233 codice civile, pure richiamato nel testo del DDL al vaglio del Parlamento, contiene una disposizione che si rivolge esclusivamente ai privati e non attribuisce all'Ordine alcun potere di valutazione sulla conformità del compenso professionale alla nozione di decoro.

L'articolo 12 del DDL in esame prevede inoltre, al comma 6, la facoltà di concordare, tra avvocato e cliente, un compenso ulteriore rispetto a quello tariffario in caso di conciliazione della lite o di esito positivo della controversia fermi i limiti del codice deontologico.

A tal riguardo si noti che il richiamo alla "tariffa", quale parametro di riferimento al fine di determinare un "compenso ulteriore" da riconoscere all'avvocato, risulta in contrasto con i sopra richiamati principi *antitrust* di libera

determinazione del compenso, nonché con il citato D.L. n. 223/2006, che ha abolito il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti.

### **Pubblicità**

Il progetto di riforma in esame detta una disciplina generale della pubblicità degli avvocati prevedendo che “è consentito all'avvocato dare informazioni sul modo di esercizio della professione purché in maniera veritiera, non elogiativa, non ingannevole e non comparativa” (articolo 9, comma 1).

Oltre ai divieti riportati, il comma 2 fissa ulteriori parametri cui l'attività pubblicitaria degli avvocati deve conformarsi: così è previsto che “il contenuto e la forma dell'informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell'affidamento della collettività, nel rispetto del prestigio della professione e degli obblighi di segretezza e di riservatezza dei principi del codice deontologico”.

Al riguardo, l'Autorità osserva che l'utilizzo della locuzione “informazione” in luogo del termine “pubblicità” risulta fuorviante e limitativo, in quanto non esplicita con chiarezza la possibilità per il professionista di ricorrere allo strumento pubblicitario, ai fini della promozione della propria attività.

Inoltre, la disciplina sopra esposta risulta restrittiva della concorrenza perché vieta ingiustificatamente il ricorso alla pubblicità comparativa, nonché l'utilizzo di toni elogiativi propri delle comunicazioni pubblicitarie, atteso che lo strumento pubblicitario rappresenta un'importante leva concorrenziale a disposizione del professionista. È di tutta evidenza che la pubblicità comparativa è anch'essa soggetta al criterio di veridicità, completezza e chiarezza.

### **Titolo di specialista**

La proposta in esame introduce, all'articolo 8, il titolo di specialista che può essere conseguito soltanto dopo avere frequentato corsi offerti da scuole o da altre organizzazioni di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista, almeno della durata di due anni. A tali corsi possono essere ammessi soltanto avvocati con un'anzianità di quattro anni. All'esito della frequenza l'avvocato deve superare un esame presso il CNF al cospetto di una commissione giudicatrice designata dallo stesso CNF. Il DDL prevede, altresì, che gli avvocati con anzianità di almeno dieci anni possano conseguire il titolo previa definizione dei relativi requisiti da parte del CNF.

È previsto, inoltre, che le specializzazioni ammesse sono individuate dal CNF con regolamento che stabilirà, tra l'altro, i percorsi formativi e professionali per il conseguimento del titolo di specializzazione nonché le modalità di acquisizione del titolo.

L'Autorità osserva che l'attribuzione al CNF dell'individuazione delle specializzazioni e la mancata previsione di metodi alternativi alle scuole per l'acquisizione del titolo di specialista destano perplessità di natura concorrenziale. Infatti, se da un lato il CNF non appare il soggetto istituzionalmente più adeguato a individuare le branche scientifiche che giustificano l'esistenza di specializzazioni, dall'altro il CNF, in ragione della sua natura, potrebbe privilegiare alcune attività attribuendo la relativa specialità e non riconoscerne invece altre, con l'effetto di svantaggiare o avvantaggiare alcune categorie di professionisti.

Inoltre, l'Autorità auspica la previsione di un sistema aperto ed alternativo alle scuole per l'acquisizione del titolo valido per tutti i professionisti - e non solo per quelli che risultano iscritti all'albo da almeno di 10 anni - tale per cui questi possano dimostrare la relativa specializzazione a prescindere dalla frequenza delle scuole suddette. Il funzionamento del sistema non dovrebbe essere lasciato alla disponibilità esclusiva del CNF, come sembra prevedere l'articolo 8, comma 2, lettera e).

### **Incompatibilità**

La proposta in esame riformula il novero delle incompatibilità degli avvocati, ampliandone in sostanza la portata dettando, all'articolo 16, una disciplina generale che vieta lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro autonomo o dipendente esercitata continuativamente o professionalmente, esclusi i lavori a carattere scientifico, letterario, artistico e culturale; lo svolgimento dell'esercizio effettivo di qualsiasi attività di impresa; lo svolgimento di qualsiasi attività di socio illimitatamente responsabile con poteri di gestione, di amministratore di società di persone esercenti attività commerciale, di amministratore unico o delegato di società di capitali esercenti attività commerciale, presidente o consigliere di amministrazione di tali società con effettivi poteri individuali di gestione; lo svolgimento dell'attività di ministro di culto.

Sono previste deroghe al regime di incompatibilità per insegnanti, professori e ricercatori in materie giuridiche. Per quanto concerne la possibilità di iscrizione ad altri albi, la proposta in esame consente l'iscrizione soltanto nell'elenco dei pubblicisti e dei revisori contabili, ma non vieta espressamente l'iscrizione in un altro albo o elenco,



sebbene dichiarati incompatibili la professione di avvocato con lo svolgimento di qualsiasi altra attività professionale. In merito al regime delle incompatibilità, l'Autorità ricorda il proprio orientamento secondo cui la disciplina dell'esercizio delle attività professionali, per essere coerente con i principi di concorrenza, richiederebbe l'eliminazione di tutte quelle incompatibilità non necessarie e non proporzionate rispetto agli obiettivi che con le stesse si intendono perseguire. Infatti, i regimi di incompatibilità limitano le scelte professionali per tutti quei soggetti che sono dotati dei requisiti tecnico-professionali per lo svolgimento di una professione e determinano inevitabilmente una limitazione del numero dei soggetti che possono offrire il servizio, potendo anche produrre un innalzamento del costo delle prestazioni. Pertanto, per non determinare ingiustificate restrizioni concorrenziali, l'Autorità ribadisce che il regime di incompatibilità dovrebbe essere funzionale alla natura e alle caratteristiche dell'attività e risultare necessario e proporzionato a salvaguardare l'autonomia dei soggetti che erogano le prestazioni nonché a tutelare l'integrità del professionista indispensabili per il corretto esercizio della determinata professione.

In questa ottica l'Autorità non ritiene necessarie né proporzionali rispetto alla garanzia dell'autonomia degli avvocati o alla tutela dell'integrità del professionista le incompatibilità a svolgere altre attività di lavoro autonomo o dipendente, anche part-time.

Non si coglie, inoltre, la giustificazione dell'imposizione del limite all'iscrizione degli avvocati in altri albi professionali, posto che, in base al principio di responsabilità professionale specifica, l'avvocato, ove svolga attività forense, deve conformarsi alla relativa disciplina; ciò di per sé garantisce la correttezza e la responsabilità del professionista.

A questo proposito, si evidenzia che situazioni di conflitto di interessi, che dovessero eventualmente emergere nello svolgimento di diverse attività professionali, possono essere risolte con la previsione di strumenti proporzionati, ricorrendo, ad esempio, alle regole di correttezza professionale e a conseguenti obblighi di astensione dallo svolgimento dell'attività in conflitto.

### **Associazioni multidisciplinari**

La proposta di riforma in esame, all'articolo 4, ammette le associazioni multidisciplinari, prevedendo tuttavia soltanto società con responsabilità illimitata e personale dei soci e con categorie di professionisti individuati dal CNF. Le associazioni o le società devono essere iscritte in un elenco speciale aggiunto all'albo forense nel cui circondario hanno sede.

In particolare, viene vietata espressamente la costituzione di società di capitali che abbiano come oggetto l'esecuzione di prestazioni professionali e viene imposto che l'associato e il socio possano fare parte di una sola associazione o società.

Si noti infine la disposizione secondo cui *“le associazioni e le società che hanno ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attività professionale non hanno natura di imprese”*.

Tale disposizione appare in contrasto con l'orientamento dell'Autorità in materia, in quanto la conformità dei codici deontologici ai principi della concorrenza e la coerenza degli stessi con il dettato legislativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto Bersani n. 223/2006 impongono che l'autoregolamentazione deontologica rispetti il principio secondo cui, in seguito alla abrogazione del divieto contenuto nella legge 23 novembre 1939 n. 1815, i professionisti sono liberi di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare attraverso società di persone e/o di capitali o associazioni tra gli stessi.

In particolare, l'Autorità sottolinea, contrariamente a quanto previsto nella proposta in esame, come non vi siano ragioni per precludere l'esercizio della professione nella forma delle società di capitali, ancor più idonee alla creazione di strutture di maggiori dimensioni, in modo tale da consentire ai professionisti italiani di poter rispondere adeguatamente alle sfide che saranno chiamati ad affrontare nel contesto europeo.

### **Il Consiglio Nazionale Forense e gli Ordini**

La proposta di riforma in esame attribuisce la potestà regolamentare al CNF, rimettendo alle decisioni di quest'ultimo la disciplina di numerosi importanti aspetti della professione forense (articolo 3 e ss. e articolo 32 e ss. del DDL). Siffatta attribuzione risulta in contrasto con i principi comunitari di concorrenza che esigono una netta distinzione tra la regolazione autoritativa delle attività private che deve essere appannaggio di soggetti pubblici, effettiva espressione di interessi generali, e le varie forme di autodisciplina dei propri interessi che possono essere dettate dagli stessi privati interessati.

L'Autorità auspica quindi l'eliminazione della previsione, in quanto l'attribuzione di una potestà regolatoria in capo al CNF, che si trova di per sé in una posizione di conflitto di interessi, in quanto espressione di interessi di categoria, risulta idonea a determinare importanti restrizioni della concorrenza tra i professionisti.

## ITALIA OGGI

Ricerca Cup

### **Professioni - Luci puntate sul territorio**

La valenza sociale delle professioni e il loro rapporto con il territorio. A fotografare il contributo che il sistema delle libere professioni dà ogni giorno all'economia sarà il Centro di ricerche Cresme. L'indagine è stata commissionata dal Cup (comitato unitario delle professioni) e sarà pronta per fine anno. Si tratta di un progetto volto a documentare in maniera approfondita la relazione fra lo svolgimento delle attività intellettuali e lo sviluppo. E rappresenta uno degli obiettivi della nuova presidenza affidata a Marina Calderone. La quale, intanto, continua a lavorare a pieno ritmo sugli altri impegni di mandato. Primo fra tutti, la revisione dello statuto. Le annunciate modifiche in tarda primavera, infatti, stanno prendendo corpo nelle riunioni dell'apposita Commissione nominata dal Direttivo dei Presidenti dei Consigli nazionali che compongono il Comitato Unitario delle Professioni. La tempistica per l'approvazione dovrebbe essere rispettata, secondo le indicazioni arrivate anche dall'Assemblea dei Cup Territoriali tenutasi a Roma nel mese di luglio. « Sono sicura che la Commissione farà un ottimo lavoro, adeguando il nostro Statuto alle nuove esigenze manifestatesi negli ultimi anni. Ritengo che i tempi programmati per l'approvazione saranno rispettati», commenta la presidente. In effetti, la Calderone nell'Assemblea di luglio aveva annunciato variazioni in tempi rapidi e tutto ciò, risulta ad Italia Oggi, avverrà entro la fine di ottobre. Tra i tanti aspetti innovativi del nuovo Statuto del Cup vi sono : una valorizzazione del ruolo delle tre aree (sanitaria, tecnica e giuridico-economica) e una stretta azione sinergica con i Cup territoriali . La necessità è quella di dare al Cup uno strumento tramite il quale gestire e interpretare il nuovo panorama e il peso politico-economico delle professioni che operano in Italia. La scelta è stata di far coordinare tra loro i Cup territoriali per porre all'attenzione degli organi centrali temi, iniziative e problematiche di interesse regionale. “ Sono ansiosa di concludere questa fase di lavoro perché è propedeutica ad un ampio coinvolgimento di tutte le professioni ordinistiche nelle attività di ampio respiro e di interesse comune a cui stiamo lavorando”.

## IL SOLE 24 ORE

Lotta al denaro sporco. Le modifiche introdotte dal decreto legislativo approvato venerdì scorso

### **L'antiriciclaggio anticipa i tempi**

L'obbligo di registrazione parte dall'accettazione dell'incarico

di Ranieri Razzante

Termini anticipati per registrare i dati dei clienti. Controlli allargati a Ca1 patronati e associazioni di imprenditori. Ed esonerano dagli obblighi di adeguata verifica, di registrazione e di segnalazione delle operazioni sospette per i componenti dei collegi sindacali. Alcune delle limature al decreto legislativo 231 del 2007 sull'antiriciclaggio — approvate definitivamente venerdì scorso dal Consiglio dei ministri e in via di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale» — sono destinate a impattare sull'attività dei professionisti. A partire dai nuovi termini per registrare le informazioni sugli incarichi ricevuti dalla clientela. Sinora, infatti, l'articolo 36, comma 3, del decreto 231/07 stabilisce che i dati devono essere registrati «non oltre il trentesimo giorno (...) dalla fine della prestazione professionale». La disposizione ha creato qualche problema interpretativo, dato che esistono incarichi che non hanno un termine, o per i quali è dilazionato nel tempo. E' il caso della strutturazione di un'operazione di finanza societaria da parte di un commercialista o di un avvocato. Il decreto correttivo, invece, permette ai professionisti di registrare l'incarico entro «il trentesimo giorno successivo (...) all'accettazione dell'incarico professionale, all'eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni o al termine della prestazione professionale». Il legislatore intende così anticipare l'obbligo di registrazione, per dare maggiore leggibilità e utilità all'archivio (cartaceo o informatico), anche se lascia al professionista lo spiraglio della libera determinazione, evitandogli censure in sede ispettiva. Quindi, se l'incarico prevede un'esecuzione continuata il cui termine è incerto e aperto, al professionista viene lasciata la libertà di registrarlo quando la prestazione professionale si riterrà conclusa, non fermandosi all'accettazione. E il nuovo criterio dell'«eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni» prefigura un sistema che lascia spazio al professionista di parametrare la registrazione in base all'incarico ricevuto. Sarà opportuno fermarsi all'accettazione quando le informazioni sono tutte in possesso di chi registra, per spostarsi invece in avanti se si prevede (come nelle operazioni societarie) di venire a conoscenza di ulteriori dettagli in un momento successivo alla visita del cliente in studio. Attendere il «termine» della prestazione sarà invece consigliabile quando questa ha una durata non definibile a priori. Il «correttivo» modifica anche l'articolo 38 del decreto 231, precisando che, indipendentemente dal momento della registrazione, dovrà essere ferma la validità dei documenti di identità. Questo significa che se in fase di identificazione il cliente ha presentato un documento di identità a scadenza ravvicinata, sarà opportuno procedere a una registrazione successiva al conferimento dell'incarico, per disporre di un dato aggiornato. Il decreto correttivo arricchisce poi l'elenco dei professionisti obbligati alle verifiche antiriciclaggio e include le associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, i caf e i patronati. Restando ferma l'esenzione per le dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali (mentre prima la norma citava le sole «dichiarazioni dei redditi»), l'incarico per la tenuta della contabilità dovrà essere registrato non solo dai commercialisti, ma anche da questi nuovi soggetti quando l'attività è prestata per clienti terzi, iscritti e associati. Infine,



il ‘correttivo’ esonera dall’obbligo di eseguire l’adeguata verifica, di registrare i dati e di far partire le segnalazioni alla Uif i professionisti che sono membri di collegi sindacali o di organismi di vigilanza. Ma restano in vigore, per i sindaci degli intermediari finanziari obbligati all’antiriciclaggio, gli obblighi di comunicare alle autorità (ministero dell’Economia e Uil) le infrazioni alle norme del «231» riscontrate in fase di verifica della gestione delle imprese. Ed è proprio questa esenzione a scatenare la soddisfazione dei commercialisti e degli avvocati. Ma, al di là di questa correzione, i professionisti lamentano che sono stati pochi i suggerimenti degli Ordini raccolti dal legislatore. «E mancata la consultazione delle categorie», lamenta Piero Panzetta, consigliere nazionale dei consulenti del lavoro. Soddisfatto per l’alleggerimento del monitoraggio che gli Ordini devono fare sugli iscritti (che sarà limitato all’esercizio delle loro funzioni istituzionali) è Nicola Bianchi, coordinatore del gruppo di lavoro antiriciclaggio del Consiglio nazionale forense. Mentre dal Consiglio nazionale del Notariato, Marco Krogh rileva che è stato accolto il suggerimento di chiarire la portata dei limiti all’uso del denaro contante. Ora, come spiega Krogh, sarà possibile pagare rate inferiori a n.500 euro, purché la rateizzazione non sia «artificiosa»

## Le novità

**Patronati e Caf.** L’obbligo di mettere in campo i controlli antiriciclaggio viene esteso alle associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, ai Caf e ai patronati quando svolgono attività in materia di contabilità e tributi. Questi organismi devono monitorare anche i loro associati  
**Dichiarazioni.** Niente obbligo di adeguata verifica nè di registrazione per i professionisti che redigono e trasmettono le dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali (non solo le dichiarazioni dei redditi, ma anche, per esempio, le dichiarazioni Iva)

**Collegi sindacali.** Non devono eseguire l’adeguata verifica, nè registrare la clientela nè segnalare operazioni sospette i professionisti che compongono i collegi sindacali, i consigli di sorveglianza, i comitati di controllo gestione e gli organismi di vigilanza delle società

**Per gli Ordini.** Gli Ordini devono monitorare le violazioni agli obblighi antiriciclaggio dei loro associati, ma solo nell’esercizio delle loro funzioni istituzionali

**Registrazione.** I professionisti registrano i dati della clientela «tempestivamente e comunque entro 30 giorni dall’accettazione dell’incarico professionale, dall’eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni o dal termine della prestazione professionale»

**Revisori contabili.** Come già accade per gli altri professionisti, sul rispetto degli obblighi antiriciclaggio da parte dei revisori contabili vigila il nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza